



Consolato Generale d'Italia
Boston

Decreto n. 3 del 30/01/2026

ISTITUZIONE ALBO CONSOLARE DEGLI ENTI GESTORI/PROMOTORI

IL CONSOLE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”; il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la “Disciplina della scuola italiana all’estero”, ed in particolare gli articoli 3, 8, 10 e 11;
- VISTO** la Circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4 del 2022, recante disposizioni in materia di corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all'estero, nonché di enti gestori/promotori;
- VISTA** l'esigenza di assicurare trasparenza, uniformità e corretto coordinamento delle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana nella circoscrizione consolare;
- CONSIDERATA** l'opportuno istituire presso questo Consolato Generale un Albo consolare degli enti gestori/promotori, in coerenza con la normativa vigente;
- RITENUTO**

DECRETA

Art. 1 – Istituzione e finalità dell’Albo consolare

È istituito presso il Consolato Generale d’Italia a Boston l’Albo consolare degli enti gestori/promotori di iniziative a favore della lingua e della cultura italiana, operanti nella circoscrizione consolare di Boston.

Art. 2 – Soggetti ammissibili e requisiti generali

Possono essere iscritti all’Albo gli enti senza fini di lucro che operino nel settore della promozione della lingua e della cultura italiana, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.

I requisiti specifici e le modalità di verifica sono disciplinati dalla Circolare MAECI n. 4/2022.

Art. 3 – Iscrizione, durata e aggiornamento

L’iscrizione all’Albo ha durata quadriennale.

Gli enti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di iscrizione. Le modalità di iscrizione, rinnovo e aggiornamento dell’Albo sono definite mediante appositi avvisi o atti applicativi dell’Ufficio competente.

Art. 4 – Sospensione e cancellazione

L'iscrizione all'Albo può essere sospesa o revocata in caso di perdita dei requisiti, gravi inadempienze, irregolarità accertate o mancato rispetto delle disposizioni normative e amministrative vigenti.

I casi e le modalità di sospensione o cancellazione sono disciplinati dalla normativa MAECI e dalle disposizioni applicative adottate da questo Consolato Generale.

L'Ente può non rinnovare l'iscrizione e depennarsi in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta a questa Sede.

Art. 5 – Tenuta, pubblicità ed efficacia dell'Albo

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono curati dall'Ufficio scolastico del Consolato Generale.

Il presente decreto e il successivo Albo consolare sono pubblicati sul sito web del Consolato Generale d'Italia a Boston.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione e sostituisce ogni precedente disposizione.



Arnaldo Minuti
Console Generale